

COMUNE DI MONTERENZIO  
Provincia di Bologna

Adunanza straordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta pubblica

DELIBERAZIONE N. 040

COPIA

Trasmessa al Comitato Regionale di

Controllo il - 6 APR. 1990

Prot. n. 1994

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'anno millenovecentonovanta, addì venti del mese di marzo alle ore 21,00 nella Casa Comunale;

Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1) LUCIANO MENESTRINA	SI
2) MASSIMO MERLATTINI	SI
3) LUCIANO BONFIGLIOLI	SI
4) SUSANNA BERTACCINI	SI
5) ROMANO MAURIZZI	NO
6) MARCO VENTURI	SI
7) CORRADO GIORGI	SI
8) VINICIO ZENNARO	NO
9) ORIANO LEONI	NO
10) FRANCO NALDI	SI
11) PAOLA DALLE DONNE	NO
12) LIBERO BORELLI	NO
13) AMEDEO ALBERTAZZI	SI
14) GUIDO MAURIZZI	SI
15) RENATO PAGANI	SI

Assiste il Segretario comunale Sig. DR.SSA ROSANNA PEPE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCIANO MENESTRINA SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine.

Nomina scrutatori i Consiglieri: NALDI FRANCO - BONFIGLIOLI LUCIANO - PAGANI RENATO.

n. 40 del 20 marzo 1990

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamate le proprie delibere n. 78 del 21 dicembre 1982 e n. 52 del 26 settembre 1983, esecutive con cui e' stato approvato il vigente regolamento del servizio di noleggio autoveicoli con conducente;
- Considerato che tale regolamento non risulta essere piu' idoneo in relazione alle attuali esigenze;
- Ritenuto pertanto di provvedere alla sua abrogazione adottando un nuovo testo elaborato sulla base delle indicazioni provinciali, dell'ANCI provinciale e delle categorie interessate;
- Sentito il consigliere Albertazzi che si dichiara favorevole al provvedimento dando atto di avere preso visione della proposta di nuovo regolamento e quindi dispensando il Sindaco dalla lettura del testo;
- Visti l'art. 85, 1' comma D.P.R. 24.7.77 n. 616;  
l'art. 45 della L.R. 1.12.1979 n. 45;

Con voti favorevoli ed unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge dai 10 consiglieri presenti e votanti,

### D E L I B E R A

- 1) di approvare, secondo quanto in narrativa, il nuovo regolamento del servizio di noleggio autoveicoli con conducente nel testo qui allegato quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di dare atto che ad avvenuta esecutivita' del presente provvedimento il regolamento verra' inviato alla Provincia per la necessaria approvazione;
- 3) di dare atto altresì che ad avvenuta approvazione definitiva del nuovo regolamento sara' automaticamente abrogata ogni altra normativa comunale in merito.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
C.C. N. 40 DEL 20.03.1990

C O M U N E   D I   M O N T E R E N Z I O

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
C.C. N. 40 DEL 20.03.1990

C O M U N E   D I   M O N T E R E N Z I O

(PROVINCIA DI BOLOGNA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

## I N D I C E

- ART. 1 - DEFINIZIONE
- ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
- ART. 3 - COMMISSIONE COMUNALE
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- ART. 5 - REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA LICENZA
- ART. 6 - REQUISITI NECESSARI PER I CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.
- ART. 7 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E TITOLI PREFERENZIALI.
- ART. 8 - PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DI LICENZE
- ART. 9 - DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA
- ART. 10 - ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE
- ART. 11 - RILASCIO DELLA LICENZA
- ART. 12 - DURATA DELLA LICENZA
- ART. 13 - SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CAUSA DI MORTE
- ART. 14 - SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CESSIONE DELL'ESERCIZIO
- ART. 15 - DECADENZA DELLA LICENZA
- ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 17 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI
- ART. 18 - APPARECCHIATURE TECNICHE E CONTRASSEGNI
- ART. 19 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DI SEDE DELLA RIMESSA
- ART. 20 - SOSPENSIONE DELLA CORSA
- ART. 21 - ALTRI OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE E PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
- ART. 22 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER FERIE, FESTIVITA' E MALATTIA
- ART. 23 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- ART. 24 - DIFFIDA
- ART. 25 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA
- ART. 26 - REVOCA DELLA LICENZA
- ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 28 - SINDACATO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SULLE  
DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI

## ART. 1

### DEFINIZIONE

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente e' un servizio integrativo e sussidiario della rete degli autoservizi pubblici nell'area di bacino; nell'esercizio del quale il vettore effettua, verso corrispettivo e con veicolo stazionario in apposita rimessa, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in piazza, uno o piu' trasporti su richiesta dell'utente noleggiatore.

Detto servizio puo' essere esercitato mediante:

- a) autovetture aventi capienza fino a 9 posti compreso il conducente;
- b) minibus aventi capienza da 10 a 17 posti compreso il conducente.

Per esercitare nel territorio comunale il servizio di cui al primo comma del presente articolo il vettore deve essere in possesso dell'apposita licenza rilasciata dal Comune con individuazione del tipo di veicolo cui la licenza stessa si riferisce.

Puo' esercitarsi servizio di noleggio con conducente nel territorio di Comuni diversi da quello del Comune che ha rilasciato la licenza solo nell'ipotesi in cui esista nel merito apposito accordo, approvato dalla Provincia, tra i Comuni interessati ed appartenenti al Bacino di traffico bolognese.

## ART. 2

### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformita' dell'art. 58 - VI comma - del T.U. n. 393 del 15 giugno 1959, istituito nel territorio di questo Comune e' disciplinato dal presente Regolamento in applicazione della normativa sottoindicata:

- a) artt. 105 e 113 del T.U. n. 1740 dell'8 dicembre 1933;
- b) T.U. n. 393 del 15 giugno 1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30 giugno 1959 e in particolare art. 57 - I comma - lettera c) del T.U. 15 giugno 1959;
- c) art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- d) art. 45 L.R. 1.12.1979 n. 45;
- e) artt. 86 e 121 del T.U. della legge di pubblica sicurezza n.

773 del 18 giugno 1931, come modificati dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonche' dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione, n. 635 del 6 maggio 1940.

### ART. 3

#### COMMISSIONE COMUNALE

Per l'esame ed il parere sui problemi relativi al servizio di noleggio autoveicoli con conducente il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, nomina una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco, o dall'Assessore dallo stesso delegato, e composta almeno da:

- n. 3 Consiglieri Comunali di cui n. 1 di minoranza,
- n. 1 Rappresentante delle organizzazioni nazionali di categoria del settore autonoleggiatori.

La Commissione consultiva nella sua prima seduta nomina un Vice Presidente.

Le sedute della Commissione saranno ritenute valide quando risultino presenti un numero di membri pari alla meta' piu' uno e quando sia presente il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente.

Saranno ritenute valide le decisioni assunte dalla maggioranza dei membri.

Il parere della Commissione non e' vincolante per l'Amministrazione, ma deve comunque essere sentito in tutti i casi espressamente indicati nel presente Regolamento.

La Commissione viene rinnovata in conseguenza del rinnovo del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilisce inoltre quali uffici comunali sono delegati ad esercitare l'attivita' di sorveglianza sui servizi di noleggio di rimessa.

Nei casi previsti al comma 5, dell'art. 1, i Comuni interessati possono deliberare la nomina di un'unica commissione, individuandone la composizione, e dare idonee disposizioni sugli uffici e sui sistemi di sorveglianza.

#### ART. 4

##### DETERMINAZIONE DEL NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento e sulla base delle determinazioni contenute nel piano di bacino per i trasporti e le vie di comunicazione, fissa con proprio atto deliberativo, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente.

Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale puo' disporre la distribuzione dei veicoli medesimi fra il Capoluogo e le frazioni del Comune.

Nella stessa deliberazione il Comune potra' autorizzare per le autovetture di cui al 1' comma dell'art. 1 la sosta in piazza. In tal caso il Comune stesso dovra' definire il numero di autovetture per le quali la sosta e' consentita e le aree nelle quali la stessa deve essere effettuata, nonche' indicare la specifica opportuna normativa collegata al diverso tipo di utilizzo delle autovetture.

Con la medesima deliberazione il Comune indichera' la colorazione delle vetture;

#### ART. 5

##### REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE

I requisiti necessari per ottenere la licenza comunale sono i seguenti:

- 1) avere la cittadinanza italiana;
- 2) avere compiuto 21 anni;
- 3) avere la rimessa nel territorio del Comune che rilascia la licenza e la residenza nell'ambito del bacino di traffico bolognese;
- 4) essere proprietario o avere la libera disponibilita' dell'autoveicolo che si intende destinare al servizio;
- 5) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile (compreso terzi trasportati) dipendente dall'uso degli autoveicoli con massimali non inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente;
- 6) essere iscritto nel registro dei mestieri ambulanti (conduttori da piazza) ai sensi dell'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, cui rinvia l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero , qualora

all'esercizio del servizio non provveda personalmente il titolare della licenza, essere in possesso della licenza rilasciata a norma dell'art. 86 del T.U. sopracitato cui rinvia l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- 7) essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attivita' dei trasporti o essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge n. 443 dell'8.8.1985;
- 8) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
- 9) godere dei diritti civili e politici;
- 10) non avere riportato condanne o pene restrittive della liberta' personale superiori a 3 anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione, ne' condanne per i delitti di cui all'art. 11, 2' comma del T.U. delle leggi di P.S. del 1931, ne' condanne per spaccio di sostanze stupefacenti;
- 11) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti D.P.R. 16 marzo 1942 n. 267.

I requisiti di cui ai nn. 9), 10) e 11) devono essere posseduti:

- a) se si tratta di un'impresa individuale, dal titolare di essa, e, qualora questi abbia preposto all'esercizio di impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore o un direttore, anche da quest'ultimo;
- b) se si tratta di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'.

Per gli Enti pubblici e le loro Aziende, il possesso dei requisiti suelencati e' richiesto solo in quanto compatibile.

#### ART. 6

#### REQUISITI NECESSARI PER I CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I conducenti di autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, ivi compresi i titolari di licenza che provvedono personalmente all'esercizio del servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) eta' non inferiore ai 21 anni;
- 2) iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti (conduttore da piazza) ai sensi dell'art. 121 del T.U. di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931, modificato dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 o abilitazione a servizi di linea;
- 3) possesso della patente di guida nonche' del certificato di abilitazione professionale;
- 4) non essere affetto da malattia contagiosa o da altre malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio;
- 5) non esplicare professionalmente altra attivita' lavorativa, tale da non consentire il regolare svolgimento del servizio.

#### ART. 7

##### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E TITOLI PREFERENZIALI

Per le LICENZE PER VETTURE potranno essere considerati titoli preferenziali:

- la qualita' di societa' cooperativa;
- la qualita' di autista di imprese esercenti servizi di trasporto persone;
- il servizio prestato a qualsiasi titolo presso pubbliche amministrazioni.

#### ART. 8

##### PUBBLICITA' DELLA DISPONIBILITA' DI LICENZE

Una volta ogni anno, se, per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti titolari ovvero per aumento degli organici, si rendano disponibili licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'Amministrazione comunale provvede a darne opportuna pubblicita' nell'ambito del territorio comunale, con comunicazione alla cittadinanza, comunicazione nella quale devono essere precisati:

- 1) il numero delle licenze disponibili per l'assegnazione;
- 2) il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli per i quali sono disponibili le licenze, numero dei posti compreso;
- 3) i requisiti necessari per ottenere la licenza;
- 4) i criteri per l'assegnazione e gli eventuali titoli preferenziali, quali tutti specificati nel precedente art. 7;

- 5) le modalita' ed il termine per la presentazione della domanda;
- 6) in ordine agli elementi di cui al punto 4) dovra' essere richiesto il parere della Commissione di cui all'art. 3.

## ART. 9

### DOMANDA PER OTTENERE LA LICENZA

Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in bollo, rivolta al Sindaco, nella quale devono essere precisati:

- 1) le generalita' o gli elementi di identificazione della persona fisica o giuridica richiedente con l'indicazione del domicilio o della sede;
- 2) il numero di codice e il domicilio fiscale;
- 3) il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende destinare al servizio di noleggio con conducente;
- 4) l'ubicazione e le caratteristiche della rimessa;
- 5) ogni elemento utile a giudicare l'adeguatezza dell'organizzazione;
- 6) tutti gli altri servizi di trasporto collettivo di persona in cui il richiedente e' impegnato o disposto ad impegnarsi.

Nella stessa domanda il richiedente dovra':

- 1) dichiarare sotto la sua responsabilita' di essere in possesso dei requisiti indicati ai punti 1), 2), 3), 9), 10), 11) del primo comma - art. 5 - del presente Regolamento;
- 2) impegnarsi a provvedere, entro i termini indicati al 1' comma dell'art. 11, a quanto richiesto ai punti 4), 5), 6), 7), 8) del 1' comma dell'art. 5 del presente Regolamento;
- 3) indicare il possesso di eventuali titoli preferenziali.

Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza se non a seguito degli atti di pubblicita' di cui all'art. 8.

Non possono essere accolte domande presentate da persone fisiche e da societa' gia' titolari di 5 licenze N.C.C. salvo che trattasi di societa' cooperative o a prevalente capitale pubblico.

Non possono essere accolte domande presentate da persone fisiche e da societa' che risultino gia' titolari di licenza per

il servizio pubblico di autoveicoli di piazza.

Non possono essere accolte neppure le domande presentate da persone o imprese già titolari di licenze revocate per sanzione disciplinare o cedute negli ultimi 10 anni (possedute nell'ambito provinciale).

#### ART. 10

##### ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

Adempiuti gli atti di pubblicità di cui all'art. 8 il Consiglio Comunale sentito, in merito alle domande presentate dagli interessati, il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, approva la graduatoria.

Sulla base di tale graduatoria, che conserva validità per il periodo di un anno a far data dalla sua approvazione, il Sindaco provvede, con ordinanza, all'assegnazione delle licenze disponibili, dandone comunicazione agli interessati, mediante formale notifica.

#### ART. 11

##### RILASCIO DELLA LICENZA

Entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della comunicazione del provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 10, gli assegnatari devono far pervenire al Sindaco le certificazioni e le documentazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 5 salvo quelli di cui ai punti 5) e 6) il cui possesso deve essere dimostrato al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio.

Ove sia riscontrata la completezza e la regolarità della documentazione nonché l'esistenza di tutti i requisiti prescritti, il Sindaco provvede al rilascio materiale della licenza, con contestuale fissazione del termine per l'inizio del servizio.

In mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza od in caso di ritardo nella presentazione della necessaria documentazione il Sindaco propone al Consiglio di provvedere alla revoca della assegnazione della licenza e, ove la licenza sia già stata rilasciata, alla dichiarazione di decadenza della licenza stessa.

La licenza comunale, oltre alle generalità del titolare, deve contenere l'indicazione del tipo e del numero di targa dell'autoveicolo destinato al servizio; per gli autoveicoli nuovi di fabbrica sulla licenza viene indicato il numero di telaio salva successiva regolarizzazione della licenza medesima con

l'indicazione del numero di targa assegnato all'autoveicolo stesso a seguito della immatricolazione.

I titolari di licenza che esercitano il servizio a mezzo di conducenti regolarmente assunti o incaricati in forme ritenute idonee dalla Amministrazione Comunale devono, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, documentare al Sindaco il possesso, da parte dei conducenti stessi, dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 6, essere in regola con l'iscrizione e versamenti al fondo centrale di previdenza.

Il possesso dei requisiti in parola deve parimenti e nello stesso termine essere documentato dai titolari di licenza che esercitano personalmente il servizio.

Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al 1° comma dell'art. 6, compete, oltre che agli organi previsti dal T.U. 15.6.1959, n. 393, anche al personale comunale incaricato dal Sindaco e munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Inoltre il Sindaco puo', in qualunque tempo, richiedere apposita certificazione per l'accertamento del possesso da parte dei conducenti medesimi dei requisiti in questione.

## ART. 12

### DURATA DELLA LICENZA

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha durata triennale, e viene rinnovata dal Sindaco su domanda dell'interessato, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 5.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza, pena la perdita di ogni diritto al rinnovo stesso.

Il rinnovo della licenza e' condizionato:

- a) all'invio annuale di idonea regolare certificazione dei servizi effettivamente svolti.
- b) all'invio di dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all'Albo dei mestieri in base alla legge 443 dell'8.8.1985;
- c) alla dimostrazione del possesso di idonea carta di circolazione.

### ART. 13

#### SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CAUSA DI MORTE

In caso di morte del titolare gli eredi possono continuare a proprio nome l'esercizio stesso.

A tal fine essi devono presentare al Comune, entro un anno dalla morte del titolare, apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione inerente i nuovi titolari e dalla prova del consenso dei coeredi che non intendono proseguire l'esercizio.

Nel caso che, nel termine suddetto, non vengono presentate domande di subentro dagli eredi o dai loro eventuali cessionari, la licenza si considera disponibile per il Comune, che provvederà ai sensi di quanto stabilito nell'art. 8.

### ART. 14

#### SUCCESSIONE NELLA LICENZA PER CESSIONE DELL'ESERCIZIO

Nell'ipotesi di cessione dell'esercizio si ha successione nelle licenze quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte del cessionario, entro 30 giorni dalla data della cessione, di apposita domanda al Comune, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni atte a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 e dalla copia notarile dell'atto di cessione.
- b) il possesso della titolarità delle licenze, da parte del cedente, da almeno 5 anni.

In caso di cessione parziale dell'esercizio, ferma restando la necessità della domanda del cessionario e delle prove dell'esistenza dei requisiti prescritti, la successione nelle licenze opera solo se il cedente è titolare di tutte le sue licenze da almeno 10 anni.

I vincoli temporali di cui al primo comma lett. b) ed al secondo comma non sussistono nel caso di morte del titolare della licenza e di cessione dell'esercizio da parte degli eredi ed in ogni altro caso di comprovata oggettiva incapacità del titolare ad esercitare le licenze.

In tali ipotesi resta ferma la necessità della presentazione della domanda di cui al primo comma entro 30 giorni dalla cessione, purché questa sia intervenuta entro il termine di un anno dalla morte o dalla incapacità del titolare.

## ART. 15

### DECADENZA DELLA LICENZA

Si ha decadenza della titolarita' della licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:

- a) per morte del titolare ed inerzia degli eredi nel termine di cui agli artt. 13 e 14;
- b) per estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attivit  di noleggio con conducente;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della licenza;
- d) nell'ipotesi di cui al 3' comma del precedente art. 11;
- e) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di rilascio della licenza, secondo quanto previsto all'art. 11.

## ART. 16

### INIZIO DEL SERVIZIO

Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro il termine fissato nell'atto di rilascio.

Detto termine puo' essere prorogato per un massimo di 30 giorni quando il titolare dimostri di non potervi provvedere per giustificato motivo.

## ART. 17

### VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e poi almeno una volta all'anno, a verifica da parte dei competenti uffici comunali.

La verifica suddetta deve fra l'altro accertare:

- a) l'idonea agibilita' del mezzo;
- b) l'esistenza della colorazione prescritta dal Consiglio Comunale;
- c) l'esistenza del bagagliaio adeguato;

d) l'esposizione dei segni di riconoscimento.

Le verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

Quando i suddetti uffici comunali ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione deve rendere edotto il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro o sia sprovvisto della strumentazione di cui al successivo art. 18 e il titolare non provveda entro un termine fissato caso per caso, mediante apposita diffida, al ripristino delle necessarie condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autoveicolo il Sindaco provvede secondo quanto stabilito agli artt. 25, 26 e 27 del presente Regolamento.

#### **ART. 18**

##### **APPARECCHIATURE TECNICHE E CONTRASSEGNI**

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere provvisti di apparecchi contachilometri parziali, sui quali l'Autorita' Comunale puo' esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

Tutti gli autoveicoli debbono essere muniti di 2 contrassegni approvati dal Comune da applicarsi: uno sul parabrezza anteriore ed uno da applicarsi al lato della targa posteriore.

#### **ART. 19**

##### **SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E CAMBIAMENTO DELLA SEDE DELLA RIMESSA.**

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco.

I titolari di licenza, ottenuta dal Sindaco l'autorizzazione alla sostituzione di un autoveicolo, debbono provvedere agli incombeni prescritti agli artt. 57 e 58 del vigente Codice della Strada per quanto attiene l'immatricolazione e l'uso degli autoveicoli.

L'autoveicolo, fermo per riparazione, puo' essere sostituito, previa autorizzazione del Sindaco e per il solo periodo di fermo,

da altro autoveicolo di prescrizione.

Il cambiamento della sede dell'attività economica o della rimessa deve essere comunicato al Sindaco entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento.

## ART. 20

### SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonare il veicolo stesso pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

Il titolare della licenza ed il conducente hanno l'obbligo di adoperarsi per evitare ai passeggeri ogni possibile danno e disagio.

## ART. 21

### ALTRI OBBLIGHI PER I TITOLARI DELLE LICENZE E PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I titolari di licenza ed i conducenti degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo la licenza e l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune.
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa.
- c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all'art. 17 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse.
- d) curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente.
- e) certificare annualmente i servizi effettivamente svolti.
- f) attenersi tempestivamente alle disposizioni impartite loro da funzionari ed agenti a ciò abilitati.

g) prestare servizio con abito decoroso e mantenere comunque un contegno corretto verso il pubblico.

## ART. 22

### SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER FERIE, FESTIVITA' E MALATTIA

Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, la Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento esamina e coordina le proposte presentate dai titolari di licenza, che provvedono personalmente al servizio, in merito al periodo di ferie che gli stessi intendono godere nel corso dell'anno.

Il programma delle ferie annuali redatto dalla Commissione deve essere coordinato in modo da assicurare in ogni tempo la presenza di un sufficiente servizio nell'ambito comunale e deve essere approvato dal Sindaco.

I titolari di licenze che esercitano personalmente il servizio, quando debbono assentarsi dal servizio stesso per malattia o altre cause imprevedibili, possono farsi sostituire da persona che sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 del presente Regolamento. In tal caso i titolari anzidetti debbono, con telegramma, dare notizia della sostituzione al Sindaco, precisando la causa della sostituzione stessa e il nominativo del sostituto, dichiarando espressamente di avere accertato il possesso dei requisiti di prescrizione da parte del sostituto medesimo.

I titolari di licenza che esercitano il servizio a mezzo di conducenti regolarmente assunti o incaricati debbono provvedersi di personale sufficiente per assicurare la continuita' del servizio nell'intero arco dell'anno tenendo conto delle assenze del personale medesimo per ferie, malattie, ecc. secondo le modalita' e per i periodi espressamente regolamentati dai contratti collettivi di lavoro.

## ART. 23

### RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita' del Comune.

ART. 24

DIFFIDA

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza il Comune puo' adottare provvedimento di diffida nei confronti del titolare di licenza che :

- a) non conservi nell'autoveicolo la licenza e non esponga nella vettura medesima l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune;
- b) utilizzi, per l'esercizio del servizio, autoveicoli non mantenuti nel dovuto stato di conservazione e decoro;
- c) non provveda a presentare l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 17;
- d) effettui il servizio con contachilometri o cronotachigrafo (ove prescritto) non regolarmente funzionanti;
- e) utilizzi per il servizio autoveicoli diversi da quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale,
- f) non rispetti per i propri dipendenti, le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro ovvero utilizzi, per il servizio, personale non regolarmente assunto o personale incaricato in forme non approvate dall'Amministrazione Comunale;
- g) trasferisca la sede dell'attivita' economica o della rimessa senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- h) non provveda con regolarita' all'esercizio del servizio;
- i) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso piu' breve salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- l) stipuli contratti di noleggio nel territorio comunale senza avere per tale territorio l'apposita licenza, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art.1
- m) effettui servizio di piazza, ove cio' non sia espressamente consentito;
- n) nei Comuni ove il servizio di piazza con autovetture in servizio di noleggio con conducente sia ammesso, stazioni con continuita' allo scopo di procacciarsi il noleggio, fuori dalle aree appositamente individuate dalla Amministrazione Comunale;

- o) effettui servizi abusivi di linea, per tali intendonsi i servizi esercitati con autobus su itinerari fissi e con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- p) rifiuti di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- q) non depositi, entro le successive 48 ore, all'Ufficio di Polizia Municipale gli eventuali oggetti dimenticati dagli utenti;
- r) porti animali propri a bordo dell'autoveicolo durante il servizio;
- s) non ottemperi a quanto previsto dal precedente art. 21.

L'accertamento dell'infrazione effettuato dai competenti uffici deve essere notificato all'interessato, che potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di 7 giorni dall'avvenuta notificazione.

Esaminate le osservazioni suddette, il Sindaco provvede con atto motivato.

Nell'ipotesi di cui sub. 1) viene inviata apposita segnalazione dell'infrazione alla Provincia e all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. interessati.

## ART. 25

### SOSPENSIONE DELLA LICENZA

La licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente puo' essere sospesa per un periodo non superiore ad un mese a titolari che, gia' diffidati negli ultimi 2 anni, siano nuovamente incorsi in violazioni passibili di diffida, debitamente contestate ai sensi del precedente art. 24.

La sospensione della licenza puo' essere estesa a mesi tre nei confronti del titolare che sia gia' incorso in una precedente sospensione.

Il provvedimento di sospensione e' adottato dal Sindaco, sentito il preventivo parere della Commissione comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 26

REVOCA DELLA LICENZA

La licenza comunale e' revocata nei seguenti casi:

- a) quando al titolare della licenza siano gia' stati inflitti, negli ultimi tre anni, due provvedimenti di sospensione della licenza anche se motivati da infrazioni diverse;
- b) quando il titolare della licenza non ottemperi al provvedimento di sospensione continuando ad esercitare il servizio;
- c) quando venga meno alcuno dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza;
- d) quando il titolare della licenza abbia riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione, o quando sia stato sottoposto a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o infine quando il titolare abbia riportato condanne per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitto contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita' o spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti;
- e) quando il titolare della licenza non abbia provveduto all'immediata sostituzione del conducente che sia incorso in una delle condanne o si trovi in una delle condizioni di cui al precedente punto d);
- f) quando il titolare abbia trasferito la rimessa in altro Comune;
- g) quando il titolare sia incorso in violazione dei doveri di servizio di tale gravita' da risultare incompatibili con la continuazione del servizio stesso;
- h) quando il titolare non abbia ottemperato al disposto dell'art. 12.

Il provvedimento di revoca e' adottato dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

A seguito della revoca il Sindaco provvede agli adempimenti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

## ART. 27

### DISPOSIZIONI FINALI

Le infrazioni al presente Regolamento non espressamente sanzionate nel Regolamento stesso, sono passibili delle sanzioni di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.34 N. 383 - - - - - , tuttora vigenti, alla Legge comunale e Provinciale e norme attinenti, e agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

## ART. 28

### SINDACATO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA SULLE DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI

Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente nonche' quelle concernenti la disciplina del servizio saranno sottoposte alla approvazione del Consiglio Provinciale di Bologna ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 113 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 45 della L.R. 1 dicembre 1979 N. 45, ferma restando, per quanto riguarda gli autoveicoli le competenze degli Uffici periferici del Minsitero dei Trasporti.